IMPOSTA DI SOGGIORNO
Cosa devono fare i gestori

1) INFORMARE I CLIENTI

I gestori sono tenuti ad informare i propri ospiti sull'applicazione dell'Imposta di soggiorno,allestendo appositi spazi in cui mettere a disposizione il materiale informativo a tal fine predisposto dal Comune in lingua italiana.

2) RICHIEDERE IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

Il gestore della struttura ricettiva deve richiedere il pagamento dell'Imposta.
Qualora il soggiornante si rifiuti di corrispondere l'imposta di soggiorno il gestore della struttura è tenuto a fare sottoscrivere l'apposito modulo "dichiarazione di omesso versamento dell'imposta di soggiorno – ospite" e inviarlo contestualmente alla dichiarazione trimestrale di riferimento.

In caso di rifiuto alla compilazione da parte dell'ospite, sarà cura del gestore compilare il modulo "dichiarazione di omesso versamento dell'imposta di soggiorno – gestore" e inviarlo contestualmente alla dichiarazione trimestrale di riferimento.

In caso di soggetti non tenuti al pagamento (esenti) il gestore deve far compilare all'ospite una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, mediante i modelli predisposto dal Comune e scaricabili al seguente indirizzo:

http://darfoboarioterme.imposta-di-soggiorno.it

Si evidenzia che la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà deve essere compilata da tutti i soggetti non tenuti al pagamento ad eccezione dei minori fino al 14° anno compreso.

Tutta la documentazione dovrà essere conservata dal gestore per 5 anni al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte del Comune.

3) PRESENTARE LA DICHIARAZIONE AL COMUNE

La dichiarazione si compila e si presenta on-line attraverso l'applicativo messo a disposizione dall'amministrazione comunale.
La dichiarazione deve essere presentata entro il 7 del mese successivo a quello di riferimento.
In essa andranno indicati il numero il numero dei pernottamenti (si considera il giorno di arrivo e non quello di partenza) relativi al mese precedente.

Per esempio, se 2 persone si trattengono 3 notti, il totale dei pernottamenti è pari a 6 (2x3), se invece gli ospiti sono 5 e 2 di essi si trattengono 5 notti mentre 3 si trattengono 1 notte sola, il totale dei pernottamenti è pari a 13 (2x4* + 3x1).
*limite di imposta fissato in max 4 pernottamenti consecutivi.

Nella dichiarazione, andranno indicati:
• il numero dei pernottamenti imponibili;
•il numero dei pernottamenti esenti distinti per tipologia di esenzione;
• il numero dei soggetti che si sono rifiutati di effettuare il pagamento dell'imposta;

Il sistema effettua direttamente il calcolo dell'imposta dovuta con arrotondamento.
La dichiarazione on-line si completa con l'inserimento degli estremi identificativi del pagamento effettuato:
- Numero SEPA per i bonifici;
- Numero ricevuta per i versamenti in tesoreria;

Se nel mese considerato non ci sono stati ospiti, la dichiarazione deve essere comunque effettuata, indicando “0” presenze.

In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti e dichiarazioni distinti per ogni struttura.

4) VERSARE L'IMPOSTA AL COMUNE

I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di versare l'imposta entro il giorno 14 del mese successivo con le seguenti modalità:

BONIFICO BANCARIO	**Sul conto corrente intestato a:** **COMUNE DI DARFO BOARIO TERME** **IBAN** **IT25M0306954440100000046024**
PAGAMENTO DIRETTO IN TESORERIA	**Presso INTESA SAN PAOLO SPA – Agenzia di Darfo**

Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, o per eccesso se è superiore a detto importo.

Come causale del versamento si dovrà indicare: imposta di soggiorno, mese/anno di riferimento ed il nome della struttura ricettiva.

ATTENZIONE: Se un cliente soggiorna a “cavallo” del mese per esempio dal 29/06/2014 al 04/07/2014 l'imposta dovuta per pernottamenti farà carico al mese di luglio. Al cliente dovrà essere rilasciata una sola ricevuta per il pagamento dell'imposta.

5) IMPOSTA VERSATA IN ECCEDENZA

Nel caso di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa, da effettuare alle successive scadenze, previa comunicazione al Settore Tributi, utilizzando l’apposito modulo scaricabile dal sito del Comune.
Nel caso in cui i versamenti non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a euro 10,00.